Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 16 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 6 gennaio 2026), il ricorrente deduceva essersi verificato, in data 1° dicembre 2025, un sinistro stradale che aveva coinvolto la propria autovettura, regolarmente parcheggiata, e un'altra autovettura assicurata presso l'impresa convenuta. A seguito dell'evento, veniva redatta constatazione amichevole di incidente (CAI), nella quale veniva descritta la dinamica del sinistro e con cui la controparte riconosceva la propria responsabilità.

Ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno, il ricorrente optava per la procedura ordinaria di risarcimento, rivolgendo le proprie istanze risarcitorie all'impresa del responsabile civile, in luogo della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149, Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP), adducendo a fondamento della propria scelta la circostanza che le condizioni di indennizzo e di riparazione offerte dalla propria impresa sarebbero state meno favorevoli (prevedendo l'obbligo dell'assicurato di rivolgersi a centri di riparazione convenzionati in caso di sinistro, pena l'applicazione di uno scoperto). Il ricorrente lamentava, tuttavia, che tanto l'impresa del responsabile del sinistro quanto l'intermediario avevano rigettato la richiesta di risarcimento, adducendo l'obbligo del danneggiato di rivolgersi alla propria impresa, in applicazione della disciplina sul risarcimento diretto.

Il ricorrente concludeva quindi chiedendo l'accertamento del proprio diritto di rivolgersi direttamente all'impresa del soggetto danneggiante nonché, in sede di repliche, "di respingere ogni eccezione di improponibilità o improcedibilità della domanda avanzata in ragione del mancato utilizzo della procedura *ex* art. 149 CAP".

Regolarmente costituitasi, l'impresa, nelle proprie controdeduzioni, affermava di aver più volte invitato il ricorrente a rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti della propria impresa, non sussistendo impedimenti all'applicazione della procedura di risarcimento diretto *ex* art. 149 CAP e risultando dal flusso informatico trasmesso dall'impresa del ricorrente che il sinistro era stato da questa aperto in regime della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (di qui in avanti CARD). Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, eccepiva un difetto di legittimazione passiva, sostenendo l'erronea notificazione del ricorso per un presunto caso di omonimia e/o per un disguido riconducibile all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non corretto. A sostegno di tale eccezione, allegava copia del reclamo del ricorrente, che sarebbe risultato inviato a un diverso indirizzo PEC e affermava, altresì, di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di mandato né di collaborazione con l'impresa convenuta. Concludeva chiedendo "di verificare l'esatta individuazione del soggetto destinatario del ricorso e la rettifica di eventuali riferimenti a lui erroneamente attribuiti".

Il ricorrente contestava la posizione assunta dall'impresa convenuta circa l'obbligo di avvalersi della procedura di risarcimento diretto e sosteneva essere fondato, il sistema delineato dagli artt. 144, 148 e 149 CAP, su un rapporto di alternatività e non di esclusività, richiamando riferimenti normativi e giurisprudenziali a sostegno di quanto affermato.

L'impresa, con le proprie controrepliche, confermava l'esclusiva operatività, nel caso di specie, della procedura disciplinata dall'art. 149 CAP.

L'intermediario, con le proprie controrepliche, riaffermava la totale estraneità ai fatti oggetto del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla pretesa del ricorrente di rivolgere la propria istanza risarcitoria, riconducibile al quadro di operatività della

assicurazione R.C. Auto, nei riguardi dell'impresa del danneggiante, anziché della propria, pur in presenza dei presupposti del meccanismo di risarcimento diretto *ex* art 149 CAP.

Pregiudiziale risulta nondimeno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'intermediario; eccezione fondata e meritevole di essere accolta.

L'intermediario ha infatti dedotto la insussistenza di qualsivoglia relazione contrattuale con il ricorrente ed altresì che la notifica del ricorso nei suoi confronti sia avvenuta per errore, verosimilmente riconducibile a un caso di omonimia ovvero a un disguido connesso all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato, che avrebbe determinato un'erronea individuazione del destinatario. A supporto della eccezione sollevata ha fornito riscontro dell'indirizzo PEC - diverso dal proprio - cui il reclamo è stato indirizzato e dal quale è stato riscontrato.

Il ricorrente, in sede di repliche, non ha contestato l'eccezione, né ha fornito alcun elemento utile ad asseverare la sussistenza di un rapporto contrattuale intrattenuto con l'intermediario convenuto, così come l'effettiva coincidenza tra questi e il destinatario del reclamo.

Ciò premesso, deve dirsi acquisito che l'interlocuzione prodromica alla proposizione del ricorso sia nella specie avvenuta tra il ricorrente e soggetto (intermediario) diverso da quello convenuto, presumibilmente parte di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione assicurativa di cui alla domanda. Di qui l'inverarsi degli elementi di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e g) del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), secondo cui il ricorso è dichiarato inammissibile quando "è presentato con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 4, o da un soggetto non legittimato" (art. 9, comma 1, lett. d), nonché quando "è privo dell'esatta individuazione del ricorrente, dell'impresa o dell'intermediario" (art. 9, comma 1, lett. g). L'art. 8, comma 4, II alinea, del Decreto prevede, d'altra parte, che "Il ricorso è presentato dalla clientela personalmente, o, per essa, da un soggetto munito di procura", essendo peraltro fatto chiaro, dal precedente art. 1, lett. b), del medesimo testo normativo, che per clientela debba intendersi "qualsiasi soggetto (...) che ha o ha avuto con un'impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative".

Se quanto sopra rilevato depone dunque senz'altro per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario in funzione della propria carenza di legittimazione passiva, deve aggiungersi che alla medesima determinazione, nel segno della inammissibilità del ricorso nei riguardi dell'intermediario convenuto, il Collegio ritiene si debba pervenire anche in forza di altre disposizioni del Decreto e segnatamente del suo art. 8, comma 1: "La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa (…)", essendo il reclamo una "dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario" (art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto), evidentemente nel presupposto di un rapporto contrattuale assicurativo intercorso o in essere.

Volgendo al merito del ricorso, esso verte, come anticipato, sulla pretesa del ricorrente di rivolgere richiesta di riparazione del danno, rientrante nello spettro della R.C. Auto, direttamente all'impresa del soggetto danneggiante, anziché alla propria, quantunque in presenza dei presupposti di risarcimento diretto *ex* art. 149 CAP; ciò, precisamente, in ragione delle condizioni a suo giudizio sfavorevoli (riparazione diretta presso officine convenzionate), previste dalla polizza stipulata con la propria impresa.

Invero, non risulta controverso tra le parti che si diano nella specie le condizioni per l'applicazione del regime di cui alla citata disposizione del CAP; piuttosto, il ricorrente contesta che dal contenuto di essa possa derivarsi la preclusione - per il danneggiato - di alternative al risarcimento diretto. Quest'ultimo meccanismo sarebbe, infatti, da intendere quale oggetto di una semplice facoltà concessa al danneggiato, volta ad agevolare e accelerare la liquidazione del danno patito, impregiudicata restando tuttavia la possibilità che egli agisca, secondo il regime ordinario, nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo.

A sostegno della propria tesi il ricorrente invoca l'interpretazione sistematica e teleologica della normativa di riferimento, nonché l'orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, per affermare che una lettura in termini di obbligatorietà "comprimerebbe il diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti" (così a pag. 2 delle repliche) e finirebbe per trasformare uno strumento predisposto nell'interesse del danneggiato in un limite al pieno soddisfacimento del credito risarcitorio; inoltre, soggiunge come né la disciplina della CARD, né eventuali eccezioni di improcedibilità potrebbero escludere l'esperibilità dell'azione ordinaria, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di messa in mora previsti dalla legge.

L'impresa, per contro, contesta tale ricostruzione, argomentando nel senso che, ricorrendone i presupposti, come nel caso di specie incontroverso, la procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 CAP implichi per il danneggiato la necessità di rivolgere la richiesta risarcitoria esclusivamente alla propria impresa. Su questa scorta, la parte resistente evidenzia di avere più volte invitato il ricorrente a indirizzare le proprie pretese alla propria impresa e, in sede di controrepliche, ribadisce con fermezza la necessità di applicare l'art. 149 CAP, prospettandone la centralità per la coerenza dell'intero impianto normativo di settore.

Ai fini della più opportuna disamina della controversia, appare innanzitutto opportuno delineare in termini più compiuti il telaio normativo e regolamentare di riferimento, che rinviene i propri punti cardinali negli artt. 149 e 150 del CAP e nel D.P.R., 18 luglio 2006, n. 254, completandosi poi con la CARD, adottata ai sensi dell'art. 13 del citato D.P.R.

Il CAP, dopo aver posto la regola generale per la quale "Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (art. 144, comma 1, CAP), stabilisce che "in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o lesioni

di lieve entità al conducente non responsabile, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione" (art. 149, comma 1, CAP).

Il successivo art. 150, CAP, demanda poi ad apposita disciplina il compito di dettagliare il regime del risarcimento diretto; disciplina da rinvenire, appunto, nel medesimo D.P.R. 254/2006, in forza del quale "La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente (…)" (art. 3, D.P.R. n. 254/2006) ed ancora, "Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato" (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 254/2006).

Per il funzionamento del sistema così delineato, alle imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo R.C. Auto viene imposto l'obbligo di stipulare "fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto" (art. 13), appunto la CARD, consistente in un sistema di mandati reciproci (efficaci sul piano sia sostanziale che processuale) per la gestione dei sinistri, con l'obbligo in capo a tutte le imprese coinvolte di ricorrere senza eccezioni alla disciplina di risarcimento diretto, ove applicabile, tanto più considerato che a mente dell'art 149, comma 3, CAP: "L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime".

Orbene, il rapporto tra le procedure di risarcimento ordinario e diretto è stato per vero oggetto di una pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che "Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato (…)" (cfr. Corte Cost., 19 giugno 2009, n. 180). Più in dettaglio, il Giudice delle leggi ha tracciato la via di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 CAP, rilevando come, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo, resterebbe impregiudicata l'opzione della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile e della sua impresa, dal momento che il CAP si è limitato "a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (così già Corte Cost., 15 dicembre 2008, n. 441).

Il sistema fondato sugli artt. 144, 148 e 149 CAP è stato, in altri termini, ricostruito all'insegna della alternatività delle azioni (giudiziali), esperibili contro diversi soggetti, riconoscendosi cioè al danneggiato la facoltà di scegliere contro chi far valere la propria pretesa risarcitoria nell'ambito dell'azione promossa dinanzi al giudice ordinario: contro la propria compagnia assicuratrice, ovvero contro quella del danneggiante e/o contro il danneggiante medesimo. Come del resto è stato efficacemente messo in evidenza da una decisione di merito "il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 del CAP e dal D.P.R. n. 254/2006 segna un accollo *ex lege* a carico dell'assicuratore del danneggiato del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore del danneggiante. Tale innovativa procedura comporta così un meccanismo di semplificazione per cui il danneggiato è risarcito dal proprio assicuratore,

il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile. Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore, con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la stessa struttura assicurativa" (Trib. Salerno, 7 gennaio 2026, n. 64).

È evidentemente su tale premessa - ampliamento della tutela del danneggiato attraverso il conferimento di una facoltà di scelta fra due opzioni circa il legittimato passivo all'azione risarcitoria - che si appunta la domanda del ricorrente nel presente procedimento; nondimeno, ad avviso del Collegio, la richiamata lettura costituzionalmente orientata del meccanismo di risarcimento diretto, mentre incide senz'altro sulla dimensione della tutela giurisdizionale del credito risarcitorio, non altrettanto fa su quella stragiudiziale di sua amministrazione, talché la domanda del ricorrente non può essere accolta, per le seguenti motivazioni.

Rileva infatti questo Arbitro come sia la stessa Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., n. 180/2009, cit.) a lasciare emergere il distinguo tra scenario giudiziale - per il quale valgono appunto le considerazioni prima riportate - e scenario bensì stragiudiziale, in relazione alla quale va parimenti colta la *ratio* della disposizione consegnata all'art. 149 CAP - nel quadro del più ampio tessuto regolatorio di cui si è detto - epperò soprattutto valorizzatane la tensione cogente.

Basti dire innanzitutto dell'essere il diritto di azione e i principi del giusto processo - unitamente alla disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati - i termini dello scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 149 CAP, condotto dalla Corte e risolto nel senso del rigetto della sollevata questione di incostituzionalità: "La tesi dell'ammissibilità, accanto all'azione diretta, della tradizionale azione di responsabilità civile, toglie, altresì, fondamento alle censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo" (Corte Cost., n. 180/09, cit.).

Di là però dalla prospettiva della tutela giurisdizionale dei diritti, dalla cui angolazione prospettica la previsione sul risarcimento diretto gioca per l'appunto un ruolo di ampliamento delle opzioni ordinariamente a disposizione del danneggiato, del tutto coerente con i principi che reggono la responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, quegli stessi principi (diritto di azione e giusto processo) divengono non più conferenti, tanto più che l'art. 149, comma 1, CAP, come sottolinea la Corte, risalta come dispositivo attraverso cui si è inteso incidere su "uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo" costituito dalla circostanza che "l'indennizzato non è il cliente dell'assicurazione, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso". Di qui la *ratio* della previsione sul risarcimento diretto, riassunta dal Giudice delle leggi in ciò, che "Creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la ricerca da parte di quest'ultimo della "miglior compagnia", risulta forte l'incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza sulla qualità di servizi offerti e nella efficienza nella gestione dei sinistri. Pertanto, non è

l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l'offerta di migliori servizi, e l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile" (Corte Cost., n. 180/09, cit.).

Viene così chiaramente in esponente la funzionalità del meccanismo di risarcimento diretto, prima ancora che alla miglior tutela del diritto al risarcimento (prospettiva del processo), innanzitutto alla promozione della concorrenzialità del mercato assicurativo o, per meglio dire, alla promozione della concorrenza di prestazione in seno ad esso, legata alla qualità dell'offerta contrattuale, all'efficienza dei servizi e alla riduzione dei prezzi/premi (prospettiva del mercato). Di qui dunque la cifra regolatoria dell'art. 13, D.P.R. n. 254/2006 (le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto), nonché il tratto cogente – per le imprese – dell'art. 149, comma 3, CAP (L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime).

In funzione di quegli obiettivi di *policy* e attraverso la vincolatività, fra le altre, di tali ultime disposizioni, viene perseguita in definitiva una conformazione delle relazioni orizzontali tra imprese (CARD) e delle relazioni verticali tra queste e la propria clientela (clausole di risarcimento diretto) la cui attuazione concreta verrebbe vulnerata dalla possibilità, per l'assicurato-danneggiato, anche in fase stragiudiziale, di rivolgere le proprie richieste nei confronti dell'impresa del danneggiante, in luogo della propria. Gli sforzi organizzativi delle imprese ne resterebbero frustrati e ad amplificare la magnitudo di questo effetto di per sé già distorsivo concorrerebbe per di più la circostanza che l'omessa interlocuzione con la propria assicurazione sia attuata da chi, prima ancora che danneggiato, risulti essere un contraente che grazie alla clausola di risarcimento diretto, inserita in polizza, ha potuto beneficiare di una riduzione del corrispettivo a quella dovuto.

Insomma, l'intero impianto normativo e regolatorio ridonderebbe inopinatamente in un ordine asimmetricamente oneroso per le imprese e pressoché esplicitamente versatile a condotte opportunistiche dei singoli assicurati i quali, contravvenendo al *factum proprium* (accettazione delle clausole di risarcimento diretto, funzionali alla riduzione dei premi dovuti) potrebbero pretendere di interloquire già in sede stragiudiziale con l'impresa del danneggiante, anziché con la propria, senza peraltro tenere conto del mandato che l'una abbia conferito (in CARD) all'altra. Seppure in relazione allo scenario propriamente contenzioso, la Corte di Cassazione ha del resto in più occasioni chiarito essere "ammissibile, nell'ambito di un giudizio risarcitorio per danni da sinistro stradale, la costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo (…), affermando, più in generale, l'ammissibilità del c.d. 'mandato card' o 'di rappresentanza' (…) in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile civile" (così Cass. civ., sez. III, 18

aprile 2019, n. 10816; in senso analogo Cass. civ., sez. III, ord.18 agosto 2023, n. 24799; Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20408).

Di qui dunque - ferma restando la necessaria lettura costituzionalmente orientata di cui si è detto, in ordine alla prospettiva di tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento danni da R.C. Auto - la necessità di intendere invece come cogente il comma 1 dell'art. 149 CAP, in ordine alla fase stragiudiziale, così da imporre al danneggiato di interloquire unicamente con la propria impresa.

Quanto precede, circa la diversa lettura da dare all'art. 149 CAP a seconda cioè che applicato alla fase stragiudiziale ovvero a quella propriamente giudiziale, risulta cruciale ai fini della controversia tra le parti e depone nel senso del mancato accoglimento del ricorso.

Quello dinanzi all''Arbitro Assicurativo, infatti, è procedimento rientrante senz'altro tra gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e si colloca, pertanto, al di fuori dell'ambito giurisdizionale. Coerentemente con questa premessa, nonché con le considerazioni prima svolte circa la portata (cogente) dell'art. 149, comma 1, CAP in sede stragiudiziale, mette conto evidenziare come, in esito alla pubblica consultazione sulle disposizioni tecniche e di attuazione al Decreto, la relazione illustrativa sia stata integrata dalla precisazione per cui, nei sinistri rientranti nell'ambito dell'art. 149 CAP "il ricorso all'Arbitro Assicurativo, previa presentazione del reclamo nei confronti della propria impresa (*i.e.* impresa gestionaria) è presentato nei confronti della medesima compagnia e non nei confronti della compagnia del responsabile civile". Analoga indicazione si rinviene nella Guida sulle regole di funzionamento pubblicata sul sito dell'Arbitro Assicurativo, ove si precisa che per i sinistri R.C. Auto che rientrano nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art.149 CAP, "il ricorso deve essere promosso nei confronti della tua impresa" (pag. 9).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso con riferimento alle domande rivolte all'impresa. Con riferimento alla domanda rivolta all'intermediario, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA